

Rep. n. 113547

Racc. n. 53325

ATTO MODIFICATIVO**REPUBBLICA ITALIANA**

Il 24 (ventiquattro) febbraio 2022 (duemilaventidue);

alle ore diciannove;

in Padova in Via Crescini n. 24/ter;

avanti a me dottor Roberto Paone, notaio del collegio di Padova, con sede a Camposampiero;

è presente la signora:

PAROLIN MARIA, nata a Borso del Grappa (TV) il 19 marzo 1939, cittadina italiana, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di *Presidente del Consiglio Direttivo* dell'Associazione:

- **"CASA PRISCILLA – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ENTE DEL TERZO SETTORE" O IN BREVE "CASA PRISCILLA ETS"** (già "CASA PRISCILLA ONLUS" SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI), con sede legale in Padova in Via Crescini n. 24/ter, iscritta all'anagrafe delle Onlus in data 11 luglio 2016 al n. 38204/2016 - al Registro Comunale in data 28 novembre 2003 al n. 1281 e al Registro delle persone giuridiche della Regione Veneto con il n. 386 dal 18 dicembre 2006 con Codice Fiscale n. 92145610280;

indirizzo mail: info@casaprisquilla.org;

indirizzo PEC: casaprisquilla@pec.it.

La parte - della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo -

PERMESSO:

--- **CHE**, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", in data 26 maggio 2021, con deliberazione n. 111658 di mio Rep., registrata a Padova il 28 maggio 2021 al n. 21856 Serie 1T, si è reso opportuno, in ragione delle attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, subordinatamente all'iscrizione presso il relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

--- **CHE**, essendo pertanto l'iscrizione nel nuovo Registro, una delle caratteristiche essenziali per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, in data 6 dicembre 2021, è stata depositata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la predetta deliberazione;

--- **CHE**, a seguito dell'istruttoria svolta, dal personale preposto dell'Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, sono emersi alcuni aspetti dello statuto adeguato, da modificare secondo le prescrizioni normative contenute all'interno del D.Lgs. 117/2017;

--- **CHE** pertanto, si rende opportuno con il presente atto, apportare allo stesso le modificazioni richieste dall'Ente, al fine di procedere con il deposito per l'iscrizione alla RUNTS;

--- **CHE** in virtù della predetta deliberazione in data 26 maggio 2021, n. 111658 di mio Rep., la signora PAROLIN MARIA, nella sua qualità di *Presidente del Consiglio Direttivo* dell'Associazione, è stata autorizzata:

1. a provvedere all'iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n.

Registrato a PADOVA

in data 25 febbraio 2022

al n. 6960 serie 1T

Esatti Euro 245,00

117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari **per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;**

2. ad apportare all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora PAROLIN MARIA nella sua qualità di *Presidente del Consiglio Direttivo* dell'Associazione **"CASA PRISCILLA – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ENTE DEL TERZO SETTORE" O IN BREVE "CASA PRISCILLA ETS"** (già "CASA PRISCILLA ONLUS" SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI), con il presente atto

— — — — — INTEGRA e MODIFICA — — — — —

lo statuto dell'Associazione, adeguato alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, in data 26 maggio 2021, con deliberazione n. 111658 di mio Rep., in premessa citata, apportando allo stesso le seguenti variazioni:

a) modifica della denominazione dell'Associazione, chiarendo così la forma giuridica, in:

"CASA PRISCILLA – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" O IN BREVE "CASA PRISCILLA ODV";

b) eliminazione:

--- dell'acronimo "ETS", sostituendolo con "ODV" o con la locuzione "organizzazione di volontariato";

--- delle attività previste ai punti **h) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale"** e **z) "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata"**, mantenendo inalterate le lettere alfabetiche degli altri punti;

c) modifica e riformulazione del seguente capoverso presente all'articolo 5: *"In questi ambiti, gli interventi sociali, assistenziali ed educativi, ispirati ai principi del Vangelo si rifanno al modello della famiglia e dei valori cristiani, comunque nel rispetto della libertà religiosa della famiglia di origine."*, sostituendolo con quanto segue:

"In questi ambiti, gli interventi sociali, assistenziali ed educativi si rifanno al modello della famiglia e dei valori universali, comunque nel rispetto della libertà della famiglia di origine";

d) integrazione al titolo dell'articolo 11, prevedendo anche la *"decadenza"* e pertanto tale titolo sarà del seguente nuovo tenore **"Esclusione e decadenza dell'Associato"**.

La signora PAROLIN MARIA nella sua qualità di *Presidente del Consiglio Direttivo* dell'Associazione **"CASA PRISCILLA – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ENTE DEL TERZO SETTORE" O IN BREVE "CASA PRISCILLA ETS"** (già "CASA PRISCILLA ONLUS" SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA

PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI") con la firma del presente atto aggiorna e pertanto adegua il predetto statuto, secondo quanto previsto dal "Codice del Terzo Settore", apportando allo stesso le predette modifiche ed integrazioni. —————

Tale testo, che andrà a sostituire quello depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 6 dicembre 2021, viene allegato, firmato dalla parte e da me notaio, al presente atto sotto la **lettera "A"**. —————

La signora PAROLIN MARIA nella sua qualità di *Presidente del Consiglio Direttivo* dell'Associazione si obbliga altresì, a depositare il predetto statuto provvedendo contestualmente all'iscrizione nel RUNTS. —————

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. —————

La parte mi esonera di comune accordo dalla lettura di tutto quanto allegato. —

La parte mi richiede di inviare copia del presente atto della documentazione ad esso collegata in forma elettronica agli indirizzi di posta elettronica in comparsa indicati. —————

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da persona di mia fiducia e parte da me notaio e da me letto alla comparente che lo approva. Viene sottoscritto alle ore diciannove e quindici. Occupa fin qui tre pagine di un foglio. —————

Firmato: Maria Parolin - Roberto Paone (L.S.). —————

STATUTO

CASA PRISCILLA

Servizio di Accoglienza per minori, donne e madri con figli e persone in difficoltà

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"CASA PRISCILLA – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI, DONNE E MADRI CON FIGLI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" O IN BREVE "CASA PRISCILLA ODV"** e qui di seguito anche solo "Casa Priscilla" o "Associazione" che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica, che persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale attività di interesse generale quali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'acronimo ODV oppure la locuzione "organizzazione di volontariato", potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via Crescini, 24/ter, nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale o operativa, decisa dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione di volontariato "Casa Priscilla ODV" opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato "Casa Priscilla" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

"Mission" di "Casa Priscilla" è di accogliere, con spirito di fraterna condivisione, minori e donne in fuga dalla violenza fisica e psicologica, dalla ineducazione civica e morale, dalla povertà finanziaria e intellettuale in

armonia con lo spirito e l'esempio della Sua Fondatrice. — — — — —
I generali principi ispiratori di "Casa Priscilla" sono quindi la promozione, l'informazione e la sensibilizzazione dell'attività del volontariato; essi si concretizzano nella divulgazione e promozione dei Suoi valori fondanti quali l'accoglienza e l'ascolto dei più umili ed emarginati all'interno della nostra società. — — — — —

Tali persone possono arrivare a "Casa Priscilla" secondo due principali direttrici: — — — — —

- Volontariato: richiesta da parte di chi bussa alla porta di "Casa Priscilla" in modo spontaneo oppure accompagnato dai Servizi Sociali. Il sostegno finanziario deriva da donazioni da parte di benefattori. — — — — —

- Richiesta formale ai servizi accreditati gestiti da Casa Priscilla: le persone accolte vengono prese in carico da un Servizio Sociale o altra Istituzione; la richiesta perviene da quest'ultimi o dalla persona stessa, a cui segue un passaggio formale con l'Istituzione, che si farà carico del pagamento della retta corrispettiva al servizio erogato. — — — — —

Le attività che si propone di svolgere, esclusivamente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Propri Associati sono quelle di seguito individuate tra quelle descritte nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 in cui viene lasciata inalterata la corrispondente lettera di riferimento. — — — — —

E quindi si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: — — — — —

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; — — — — —

b) interventi e prestazioni sanitarie; — — — — —

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; — — — — —

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; — — — — —

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; — — — — —

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; — — — — —

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; — — — — —

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi; — — — — —

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; — — — — —

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. — — —

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. — — — — —

Più in particolare, per aiutare minori, donne e madri con uno o più figli a carico, persone in temporanea difficoltà che necessitano di interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria, le attività primarie consistono nella:

- programmazione, predisposizione, gestione ed erogazione di servizi ed interventi, quali l'accoglienza e l'ospitalità in una struttura idonea ed appositamente predisposta, per rimuovere e superare le situazioni di disagio economico e sociale; — — — — —

- organizzazione, gestione ed erogazione di prestazioni di aiuto e sostegno con l'obiettivo di accompagnare tali persone al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di una dignitosa vita autonoma; — — — — —

- organizzazione di iniziative per la raccolta fondi, beni e generi e la loro distribuzione a favore di soggetti in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, nei limiti e nelle forme imposte dalle leggi vigenti, prediligendo la distribuzione di borsa spesa, buoni di acquisto o pagamento di utenze al fine di accompagnare tali persone verso un autonomo sostentamento;
- promozione del lavoro in rete con il territorio in quanto valore aggiunto per le persone e i minori accolti, ma anche nell'ottica di una comunità educante e nella realizzazione di sostegno alle persone anziane autosufficienti. — — — — —

In questi ambiti, gli interventi sociali, assistenziali ed educativi si rifanno al modello della famiglia e dei valori universali, comunque nel rispetto della libertà della famiglia di origine. — — — — —

Finalità associative primarie e peculiari sono quindi: — — — — —

- **per quanto attiene ai minori ospitati**, accompagnarli e sostenerli dal punto di vista educativo, emotivo/psicologico, scolastico, sociale e favorire la relazione con la famiglia di origine e l'eventuale rientro nella stessa oppure l'inserimento in una famiglia affidataria oppure l'avvio ad una vita in autonomia. — — — — —

- **per quanto attiene alle donne e madri ospitate**, sostenerle e responsabilizzarle nel loro ruolo e competenze, aiutarle a trovare una occupazione e una abitazione nel più breve tempo possibile al fine di un reinserimento sociale ed economico e di un miglioramento della qualità della loro vita. — — — — —

L'accoglienza degli Ospiti avviene, nell'ambito delle attività descritte nel presente Statuto e nei limiti consentiti dalle normative di riferimento: —

- tramite richiesta da parte dei Servizi Sociali o altre istituzioni o enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, —

- in modo diretto se trattasi di minori, donne o madri in situazioni di particolare difficoltà ed emergenza. —

In questo ultimo caso l'accoglienza è subordinata all'approvazione o la tempestiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, con successiva e doverosa comunicazione ai Servizi Sociali di competenza. —

Gli Ospiti stranieri dovranno essere muniti o procurarsi nel più breve tempo possibile un regolare titolo di permanenza o permesso di soggiorno secondo le leggi vigenti. —

La permanenza presso "Casa Priscilla" degli Ospiti non inviati dai Servizi Pubblici non può superare i quattro mesi consecutivi salvo proroga rimessa, caso per caso, alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.) —

Infine allo scopo di conseguire l'oggetto sociale l'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, può compiere le operazioni ritenute necessarie ed utili dal Consiglio Direttivo. —

Per il raggiungimento delle finalità statutarie "Casa Priscilla" si avvale di:

- **Associati Volontari** di cui si dirà più diffusamente all' Articolo 8; —

- **lavoratori autonomi e figure professionali** quali ad esempio quelli che formano l'equipe tecnica composta da psicologo, operatore socio sanitario, educatore professionale assistente sociale, pediatra, avvocato, dietista e altri ritenuti necessari; —

- **lavoratori dipendenti** che verranno assunti e dovranno rispettare il relativo contratto di lavoro nonché il contratto di lavoro integrativo e il Regolamento interno qualora stabiliti. Al fine del completo svolgimento della propria attività può essere richiesto al dipendente l'utilizzo dell'auto personale sia all'interno del Comune di Padova sia fuori del Comune. —

Gli appartenenti a queste ultime due categorie verranno impiegati esclusivamente nei limiti necessari al regolare andamento e funzionamento di "Casa Priscilla" oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta da "Casa Priscilla" e non già come puro e mero esercizio di attività di solidarietà. —

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o da questa tipologia di lavoro autonomo è incompatibile con la qualità di Associato. —

A tutte e tre le tipologie di prestatori d'opera sopra indicate possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa la presentazione di idonea documentazione probante entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. —

Nessuna di queste categorie può, nel modo più assoluto a pena di esclusione, recesso o licenziamento, ricevere dagli assistiti alcun tipo di compenso di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma. —

Lo stile di conduzione sarà quello familiare in uno sforzo congiunto di serena collaborazione; a ragione di ciò ogni Ospite accolto dovrà contribuire attivamente al buon andamento della casa, compatibilmente con lo stato psico-fisico, con il progetto iniziale di accoglienza e con quanto

stabilito dall'Ente inviante.

Pertanto, l'Associazione interna e la gestione della Casa, la distribuzione, la collaborazione e lo svolgimento di compiti pratici e materiali, l'accesso ai locali comuni e l'uso degli stessi vengono disciplinati da un apposito Regolamento interno. Tutti gli Ospiti e tutti i frequentatori di "Casa Priscilla" debbono sottoscrivere ed accettare il Regolamento al fine di una convivenza serena, pacifica e costruttiva ove nessuno si sente escluso, bensì valorizzato.

Tale Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo deve essere esposto all'ingresso della sede dell'Associazione.

ART. 6

(Ammissione degli Associati)

Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche (Associati, nel linguaggio comune chiamati anche Soci) o altre Organizzazioni di Volontariato (Aderenti), che condividono le finalità, gli scopi associativi, i principi enunciati nel presente Statuto e nel Regolamento interno e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Gli Associati di "Casa Priscilla" sono:

- **Associati Onorari** e cioè quelle persone che il Consiglio Direttivo ha riconosciuto essersi distinte per particolari meriti ed attività svolte nei confronti dell'Associazione. Sono dispensati dal versamento della quota associativa.

- **Associati Volontari** di cui si dirà più diffusamente all' Articolo 8.

- **Associati Ordinari**, coloro che versano la quota di iscrizione, stabilita per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Essi sono denominati Aderenti.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge e comunque a sette associati.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla domanda rivolta al Presidente e al successivo accoglimento deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione, assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda, non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

L'aspirante associato, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, può chiedere, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il

diritto di recesso.

La quota sociale stabilita annualmente è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il soggetto, che ha presentato la domanda, assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

ART. 7

(Diritti e doveri degli Associati)

Gli Associati, siano essi Onorari, Volontari o Ordinari, hanno tutti gli stessi diritti e doveri, salvo quanto previsto per gli "Associati Onorari" dal precedente art. 6 del presente Statuto.

Hanno il diritto di:

- eleggere, purché abbiano compiuto 18 anni, gli Organi Sociali e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel Libro degli Associati o nel Libro degli Associati Volontari e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'Associato Volontario versa anche egli la quota di iscrizione e svolge abitualmente la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Pertanto l'attività dell'Associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Come già indicato all'Articolo 5, ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa la presentazione di idonea documentazione probante entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli Associati Volontari, previa autorizzazione specifica del Consiglio Direttivo, a motivo del loro ufficio, ad esempio: gestione delle emergenze, cuoco, guardiano notturno, magazziniere, autista, *factotum*, possono dimorare, pernottare o risiedere in "Casa Priscilla".

Tali Associati Volontari Dimoranti perseguono le stesse finalità della Associazione e contribuiscono in base alle loro capacità alla copertura del-

le spese essenziali come indicato dall'apposito Regolamento che debbono sottoscrivere.

Gli Associati Volontari sono adeguatamente assicurati per le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

ART. 10

(Recesso dell'associato)

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale, dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art.11

(Esclusione e decadenza dell'Associato)

L'Associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dovesse quindi rendersi responsabile di comportamenti non conformi agli impegni e alle finalità dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della ricezione della deliberazione.

La deliberazione di esclusione produce la cessazione della qualità di associato, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione.

Qualora, l'Associato Volontario o l'Associato Ordinario non versi la quota associativa annuale, dopo essere stato sollecitato ad adempiere decade dalla qualifica e viene cancellato dai relativi Libri.

ART. 12

(Gli Organi Sociali)

"Casa Priscilla" ha una struttura democratica composta dai seguenti Organi:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;

Solo ai componenti l'Organo di Controllo o l'Organo di revisione che hanno la qualifica di revisori legali iscritti nell'apposito registro viene attribuito un compenso in quanto svolgono attività professionale con valore legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Agli altri componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nei Libri degli Associati di cui all'art. 19 del presente Statuto e in regola con il versamento della quota sociale. È l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altro Associato, nominato dai convenuti a presiedere l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata al recapito risultante dal Libro degli Associati o degli Associati volontari. La comunicazione deve essere spedita, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, tramite lettera o tramite telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico che consenta il riscontro della ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e della eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo degli Associati. In questo ultimo caso, se non vi provvede il Consiglio Direttivo, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Padova.

L'Assemblea degli Associati, così come il Consiglio Direttivo di cui si dirà nel successivo Articolo 15, può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio-videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

ART.14

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche proposto dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità proprie dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina, e revoca quando previsto, i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento relativo alla conduzione dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza dei Consiglieri presenti e al loro interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Dei compiti del Presidente e del Vicepresidente si dirà nel successivo Articolo 16, mentre il:

Segretario, se nominato:

- svolge i compiti che il Consiglio Direttivo gli affida;
- cura gli adempimenti di carattere amministrativo indispensabili al funzionamento dell'Associazione;
- segue le pratiche dell'ufficio segreteria;
- custodisce, presso la sede dell'Associazione, i Libri Sociali di cui al seguente Articolo 19.

Tesoriere, se nominato:

- amministra e gestisce il patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle finalità associative;
- provvede a riscuotere gli incassi, comprese le quote associative.

Tutte le cariche attinenti al Consiglio Direttivo hanno durata di tre anni, con possibilità di riconferma.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti.

Il Consiglio Direttivo si può svolgere in presenza o con Consiglieri collegati in audio-videoconferenza, e ciò alle stesse condizioni già indicate al precedente Articolo 11 riguardanti la convocazione dell'Assemblea.

Si applica l'articolo 2387 del codice civile in merito ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e l'articolo 2382 del codice civile a riguardo delle cause di ineleggibilità e decadenza.

Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea
- delibera il trasferimento della sede legale o operativa, informando gli uffici competenti;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio;

- elegge, al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

- amministra l'Associazione, prendendo tutte le decisioni di carattere ordinario;

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- amministra, nella persona del Tesoriere, se nominato, il patrimonio dell'Associazione;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- in particolare, su proposta del Presidente, stipula convenzioni ed assegnazioni da parte dei Servizi Sociali o altre istituzioni o enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica;

- stabilisce e rende operativi i Regolamenti;

- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

- determina di anno in anno la quota associativa, se intende variarla rispetto a quella precedentemente stabilita;

- delibera l'ammissione degli aspiranti associati, accogliendone o rigettandone le domande e delibera sulla loro esclusione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, sarà cooptato, se ritenuto necessario, con un altro Associato che potrà essere confermato o meno nella prima Assemblea utile.

ART. 18

(Il Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresentano legalmente l'Associazione e compiono tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni oppure lo deleghi. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 19

(Gratuità dell'incarico)

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 20

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto, a scelta dell'Assemblea, da tre componenti effettivi e due supplenti oppure può essere anche monocratico, in tal caso è nominato un controllore supplente. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

I suoi componenti, che possono essere anche soci, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo , comma secondo, del codice civile e a tutti si applica l'articolo 2399 del Codice Civile in merito alla cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, oppure quando stabilito dall'Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ogni componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componenti l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, oppure quando stabilito dall'Assemblea. In tal caso l'Assemblea deve anche definire se dotarsi del solo Organo di Revisione legale oppure tenere anche l'Organo di Controllo, suddividendo le due funzioni.

L'Organo di Revisione legale è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro; il componente l'Organo di Revisione legale dei conti può essere anche socio e la sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi del D. Lgs. 117/17 all'art. 10.

Art. 22

(Libri Sociali)

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

a) **Libro degli Associati Volontari**, iscritti in ordine cronologico di accettazione della richiesta;

b) **Libro degli Associati**, in cui sono iscritti, in ordine cronologico di accettazione della richiesta, gli Associati Ordinari;

c) **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo**.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Patrimonio)

Come indicato nel verbale di assemblea il Patrimonio dell'Associazione è pari ad **Euro 787.430,84** (settecentoottantasettemilaquattrocentotrenta virgola ottantaquattro) così come determinato dalla **relazione tecnico-estimativa** redatta dal Geom. TRIDELLO ENRICO e dalla **relazione di stima** del patrimonio della Associazione redatta dal Dott. LA LAMPA ROBERTO asseverate in data odierna e allegate al verbale sotto la **lettera "B"**.

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali associative di iscrizione;
- contributi pubblici e privati provenienti da Associati e non associati;
- donazioni e lasciti testamentari mobiliari ed immobiliari da Associati e non associati;
- gestione del patrimonio e quindi la vendita, la locazione, le ristrutturazioni di ogni tipologia di bene immobile, comunque pervenuto nella proprietà della Casa, se non altrimenti vincolato, e che verrà utilizzato solo ed esclusivamente secondo le finalità di accoglienza e solidaristiche dell'Associazione;
- rendite patrimoniali;
- iniziative ed attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

In particolare:

- le iniziative ed attività di raccolta fondi o campagne promozionali, di sensibilizzazione e di informazione anche mediante il web o sui social debbono essere effettuate nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. A conclusione di ogni iniziativa di raccolta fondi, l'Associazione darà contezza nei modi adeguati dell'esito della raccolta.
- per l'attività di interesse generale prestata, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate o comunque quanto pattuito per scritto con la controparte.
- per gli Ospiti che ne hanno la possibilità viene stabilito un compenso in favore dell'ente come riconoscimento dell'ospitalità e dei servizi ricevuti.

Per tutto quanto percepito viene rilasciata ricevuta.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito sotto la soglia minima che la legge prevede per il mantenimento della qualifica di Ente di Terzo Settore in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 24

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili, di proprietà dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Per i beni diversi dal denaro, qualora siano iscrivibili nel libro dei cespiti, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, è corredato dalla relazione predisposta dall'Organo di controllo e/o dall'Organo di Revisione legale dei conti, viene sottoposto all'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, così come già richiamato nel precedente Articolo 5.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli Associati Volontari)

Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 32

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa. —————

ART. 33 —————

(Devoluzione del patrimonio) —————

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. —————

ART. 34 —————

(Norme finali) —————

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, nonché quelle contenute nel Decreto legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e nei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale. —————

Firmato: Maria Parolin - Roberto Paone (L.S.). —————

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Roberto Paone, notaio in Camposampiero.
Camposampiero, 25 febbraio 2022